*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 130° — Numero 14**

# GAZZETTA UFFICIALE
# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 18 gennaio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della Gazzetta *Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%. In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.**

**Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.**

**Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.**

## SOMMARIO

**88A4595**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1987, n. 627.

**Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Fucecchio.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1987-88 è istituita in Fucecchio una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito dalla scuola professionale per attività ed impieghi commerciali con sezioni per:

addetto alla contabilità d'azienda (triennale): due sezioni;

addetto alla segreteria d'azienda (triennale): una sezione.

*Corso post-qualifica:*

analista contabile: due corsi;

operatore commerciale: un corso.

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica generale; geografia generale ed economica; lingue straniere; tecnica amministrativa aziendale; tecnica commerciale; computisteria; calcolo a macchina; stenografia; dattilografia e tecnica della duplicazione; legislazione sociale e

tributaria; ragioneria; tecnica d'ufficio; contabilità a macchina; matematica applicata; merceologia; lingua, lettere italiane e storia; economia politica e scienza delle finanze; diritto e legislazione sociale; matematica; organizzazione aziendale; analisi delle contabilità speciali; analisi della contabilità generale; controllo budgetario; informatica e statistica aziendale; macchine contabili ed esercitazioni; tecnica mercantile, dogane e trasporti; tecnica del commercio internazionale; organizzazione, gestione aziendale e mercatistica; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime.

La misura del contributo è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie, tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 973.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Fucecchio ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

FANFANI, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1988*
*Registro n. 79 Istruzione, foglio n. 381*

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER IL COMMERCIO DI FUCECCHIO

Due sezioni di addetto alla contabilità d'azienda (triennale);
Una sezione di addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
Due corsi post-qualifica - analista contabile
Un corso post-qualifica - operatore commerciale,

per complessive quindici classi

| Qualifica | Numero dei posti |
| --- | --- |
| *Personale di ruolo* | |
| 1) Preside | 1 |
| 2) Cattedre di insegnamento | 18 |
| 3) Docenti diplomati e insegnanti tecnico-pratici | 5 |
| 4) Coordinatore amministrativo. | 1 |
| 5) Collaboratori amministrativi | 5 |
| 6) Collaboratori tecnici | — |
| 7) Ausiliari | 7 |
| *Personale incaricato* | |

8) Incarichi d'insegnamento per complessive cinquanta ore settimanali.

9) Incarichi insegnamento docenti diplomati ed insegnanti tecnico-pratici per complessive nove ore settimanali.

---

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

*N.B.* — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1973, n. 463.

*Visto*, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro della pubblica istruzione*
GALLONI

*Il Ministro del tesoro*
AMATO

89G0033

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 ottobre 1988.

**Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno.**

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una gestione avente amministrazione autonoma finalizzata alla integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1978, n. 218;

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 40, concernente norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative;

Considerato che all'onere indicato all'art. 4, primo comma, della predetta legge n. 40 si provvede mediante versamenti da effettuare a carico delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla riduzione dello stanziamento del cap. 5121 della spesa della gestione in parola per il corrente esercizio finanziario nella misura di L. 9.500.000.000;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1979 concernente le norme per l'amministrazione della gestione sopra indicata;

Visto il proprio decreto dell'8 marzo 1988 con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della predetta gestione per l'esercizio finanziario 1988;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, concernente il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle citate gestioni fuori bilancio;

Esaminata l'unita variazione al bilancio di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa per l'anno 1988;

Decreta:

*Articolo unico:*

È approvata la variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa citata nelle premesse per l'esercizio finanziario 1988:

*Parte II* - SPESE

*In diminuzione:*

| | |
|---|---|
| Cap. 5121. — Contributi da erogare per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 281 (art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845) | L. 9.500.000.000 |

*In aumento:*

| | |
|---|---|
| Cap. 5129. — Somma da trasferire al fondo per la mobilità della manodopera di cui all'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative in attuazione della legge 14 febbraio 1987, n. 40 . . . . . . . . . | L. 9.500.000.000 |

Roma, addì 27 ottobre 1988

*Il Ministro:* FORMICA

89A0144

DECRETO 28 ottobre 1988.

**Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 del Fondo per la mobilità della manodopera.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione del Fondo per la mobilità della manodopera;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze dello Stato in materia di formazione professionale;

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 40, concernente norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative;

Visto il proprio decreto del 27 ottobre 1988 con il quale è stata approvata una variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione istituita dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'esercizio finanziario 1988;

Ritenuto necessario acquisire la somma di lire 9,5 miliardi derivante dalla predetta variazione;

Visto il proprio decreto del 6 maggio 1988 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione del «Fondo per la mobilità della manodopera» per l'esercizio finanziario 1988;

Decreta:

*Articolo unico*

Al bilancio di previsione del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

*Parte I* - ENTRATE

*In aumento:*

| | |
|---|---|
| Cap. 5104. — Somma trasferita dalla gestione di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'attuazione della legge 14 febbraio 1987, n. 40 . . . . . . . . . | L. 9.500.000.000 |
| Totale entrate . . . | L. 9.500.000.000 |

*Parte II* - SPESE

*In aumento:*

| | |
|---|---|
| Cap. 1002. — Somma occorrente per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40. . . . . . . . | L. 9.500.000.000 |
| Totale a pareggio . . | L. 9.500.000.000 |

Roma, addì 28 ottobre 1988

*Il Ministro:* FORMICA

89A0145

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 gennaio 1989.

**Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 gennaio-14 febbraio 1989, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.**

### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi, e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato mensilmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, con decorrenza dal giorno 15 di ogni mese ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi mensilmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 26 luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1988, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 346, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 13 agosto 1988, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,75 per cento la commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 28 novembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 13 dicembre 1988, con il quale è stato fissato nella misura del 13,20 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 dicembre-14 gennaio 1989;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 gennaio-14 febbraio 1989, è pari al 12,45 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 gennaio-14 febbraio 1989, è pari al 12,45 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,75 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 gennaio-14 febbraio 1989, è fissato nella misura del 13,20 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1989

*Il Ministro:* AMATO

89A0186

DECRETO 14 gennaio 1989.

**Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 gennaio-14 luglio 1989, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.**

### IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento del credito all'esportazione e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 1° marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1988, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1988, recante nuove regolamentazioni in materia di condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, l'art. 15 che prevede la determinazione del tasso di riferimento per i finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio e lungo termine a tasso variabile, nonchè con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi;

Visto il successivo art. 16 del sopracitato decreto 1° marzo 1988, con il quale si dispone la determinazione, con periodicità semestrale, decorrente dal quindicesimo al quattordicesimo giorno del semestre, del costo della

provvista dei fondi, sulla base della media ponderata dei costi della raccolta obbligazionaria a tassi variabili effettuata dagli istituti di credito mobiliare, rilevata al 30 aprile e 31 ottobre di ogni anno dalla Banca d'Italia, che provvede a darne comunicazione al Ministero del tesoro almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo successivo;

Visto il decreto in data 8 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 14 luglio 1988, recante la fissazione del tasso di riferimento dal 15 luglio 1988 al 14 gennaio 1989, da applicare alle operazioni suddette, ed il successivo decreto del 10 agosto 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1988, con il quale, a modifica del decreto precedente, il tasso medesimo, per tener conto della nuova misura della commissione onnicomprensiva, fissata nello 0,75 per cento con il decreto 26 luglio 1988, pubblicato nello stesso n. 90 della *Gazzetta Ufficiale*, veniva rideterminato, per il restante periodo, nella misura del 12,94 per cento;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità delle cennate disposizioni, che il costo medio della provvista, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati nel cennato decreto in data 1° marzo 1988, per il periodo 15 gennaio-14 luglio 1989, è pari all'11,95 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista effettuata con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi, per le operazioni creditizie previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, per il periodo 15 gennaio-14 luglio 1989, è pari all'11,95 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva da riconoscere nella misura dello 0,75 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle suddette operazioni, per il periodo 15 gennaio-14 febbraio 1989, è pari al 12,70 per cento.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione dello 0,75 per cento rimane fissa per tutta la durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1989

*Il Ministro:* AMATO

89A0187

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 ottobre 1988.

**Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dell'importo di L. 167.000.000.000 per il «Fondo integrativo per gli asili nido».**

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge del 29 novembre 1977, n. 891, recante norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido a modifica della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

Visto in particolare l'art. 1 della legge suddetta con il quale, al fine di assicurare il completamento del piano degli asili nido è stato istituito, a favore delle regioni, uno speciale «Fondo integrativo per asili nido»;

Visto che per l'anno 1988, al cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta una somma di L. 167.000.000.000;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva interregionale, per l'anno 1988, nella seduta del 9 marzo 1988, circa il criterio da applicare per il riparto della predetta somma di L. 167.000.000.000 e cioè: il 50% in base alla popolazione infantile residente in ogni regione — secondo il censimento del 1981 — ed il restante 50% in base al numero dei posti bambino in asili nido funzionanti al 31 dicembre 1987;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla ripartizione della somma di L. 167.000.000.000, come risulta dall'unito prospetto;

Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la ripartizione fra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Bolzano e Trento, della somma di L. 167.000.000.000 per gli scopi di cui alle premesse, come appresso indicato:

| | | |
|---|---|---|
| Piemonte | L. | 14.338.515.500 |
| Valle d'Aosta | » | 250.424.000 |
| Lombardia | » | 27.897.277.000 |
| Veneto | » | 10.588.183.000 |
| Friuli-Venezia Giulia | » | 2.222.106.000 |
| Liguria | » | 3.952.364.000 |
| Emilia-Romagna | » | 17.295.346.000 |
| Toscana | » | 9.812.567.000 |
| Umbria | » | 2.753.011.500 |
| Marche | » | 4.436.877.500 |
| Lazio | » | 14.847.803.500 |
| Abruzzo | » | 3.364.112.500 |
| Molise | » | 664.083.500 |
| Campania | » | 12.898.412.500 |
| Puglia | » | 12.162.796.500 |

| | | |
|---|---|---|
| Basilicata | L. | 2.035.363.500 |
| Calabria | » | 4.968.453.500 |
| Sicilia | » | 12.944.307.500 |
| Sardegna | » | 4.499.445.500 |
| Bolzano | » | 2.688.700.000 |
| Trento | » | 2.379.750.000 |
| Totale . . . | L. | 167.000.000.000 |

Art. 2.

È autorizzata la spesa di L. 167.000.000.000 derivante dal presente decreto, che graverà sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1988.

Art. 3.

È autorizzato sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, per l'anno 1988, il pagamento per L. 167.000.000.000 a favore delle regioni a statuto ordinario e speciale nonché delle province autonome di Bolzano e Trento nella misura indicata nell'art. 1 per le motivazioni espresse in premessa.

Gli ordinativi diretti saranno tratti sulla tesoreria centrale e resi esibili mediante versamento dell'importo a favore dei creditori sul conto corrente acceso con il Tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1988

*Il Ministro:* DONAT CATTIN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1988*
*Registro n. 10 Sanità, foglio n. 354*

RIPARTIZIONE FONDO ASILI NIDO ANNO 1988: RIPARTIZIONE 50% RISPETTO POPOLAZIONE INFANTILE CENSIMENTO 1981 E 50% RISPETTO POSTI BAMBINO IN ASILI NIDO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1987

| Regioni - Province | Popolazione infantile 50% (1) | Importo | Posti bambino 50% (2) | Importo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Piemonte | 119.797 | 5.128.693.500 | 11.281 | 9.209.822.000 | 14.338.515.500 |
| Valle d'Aosta | 2.989 | 127.964.000 | 150 | 122.460.000 | 250.424.000 |
| Lombardia | 264.268 | 11.313.719.000 | 20.313 | 16.583.558.000 | 27.897.277.000 |
| Veneto | 132.941 | 5.691.408.500 | 5.998 | 4.896.774.500 | 10.588.183.000 |
| Friuli-Venezia Giulia | 29.898 | 1.279.979.000 | 1.154 | 942.127.000 | 2.222.106.000 |
| Liguria | 36.999 | 1.583.984.000 | 2.901 | 2.368.380.000 | 3.952.364.000 |
| Emilia-Romagna | 93.534 | 4.004.334.000 | 16.280 | 13.291.012.000 | 17.295.346.000 |
| Toscana | 91.733 | 3.927.230.500 | 7.209 | 5.885.436.500 | 9.812.667.000 |
| Umbria | 23.687 | 1.014.077.000 | 2.130 | 1.738.934.500 | 2.753.011.500 |
| Marche | 43.015 | 1.891.538.000 | 3.179 | 2.595.339.500 | 4.436.877.500 |
| Lazio | 165.084 | 7.067.499.500 | 9.530 | 7.780.304.000 | 14.847.803.500 |
| Abruzzo | 42.557 | 1.821.930.500 | 1.889 | 1.542.182.000 | 3.364.112.500 |
| Molise | 11.736 | 502.436.000 | 198 | 161.647.500 | 664.083.500 |
| Campania | 257.595 | 11.028.037.500 | 2.291 | 1.870.375.000 | 12.898.412.500 |
| Puglia | 176.529 | 7.557.477.500 | 5.641 | 4.605.319.000 | 12.162.796.500 |
| Basilicata | 24.983 | 1.069.560.500 | 1.183 | 965.803.000 | 2.035.363.500 |
| Calabria | 93.857 | 4.018.162.500 | 1.164 | 950.291.000 | 4.968.453.500 |
| Sicilia | 213.491 | 9.139.877.500 | 4.660 | 3.804.430.000 | 12.944.307.500 |
| Sardegna | 66.521 | 2.847.866.000 | 2.023 | 1.651.579.500 | 4.499.445.500 |
| | 1.891.214 | 80.965.775.000 | 99.174 | 80.965.775.000 | 161.931.550.000 |
| Bolzano | 1.610% | | | | 2.688.700.000 |
| Trento | 1.425% | | | | 2.379.750.000 |
| | | | | Totale . . . | 167.000.000.000 |

(1) Dati forniti dall'ISTAT.
(2) Dati forniti dalle regioni.

89A0109

DECRETO 21 novembre 1988.

**Modificazione ai codici identificativi di alcune unità sanitarie locali in uso nel sistema informativo sanitario, a seguito di variazioni, nelle regioni Piemonte, Lombardia e Lazio.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'atto di indirizzo e coordinamento per la disciplina dei flussi informativi sulle attività gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 1984;

Preso atto delle variazioni intervenute nell'ambito delle unità sanitarie locali del Piemonte, della Lombardia e del Lazio, a seguito rispettivamente dei decreti del presidente della giunta regionale del Piemonte dal n. 10818 al n. 10827 datati 9 novembre 1987, della legge regionale della Lombardia n. 41 datata 19 agosto 1986 e della delibera della giunta regionale del Lazio datata 23 dicembre 1987, n. 8560;

Facendo seguito al proprio decreto del 17 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1986, riguardante l'adozione dei codici di regione e di U.S.L.;

Riscontrata la necessità di provvedere all'aggiornamento dei codici in uso nel sistema informativo sanitario relativamente alle unità sanitarie locali modificate;

D'intesa con l'Istituto centrale di statistica;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1988 nella trasmissione di dati ed informazioni attinenti le unità sanitarie locali in questione nell'ambito del sistema informativo sanitario, a parziale modifica del decreto del 17 settembre 1986 soprammenzionato, dovranno essere adottati i seguenti nuovi codici:

| Denominazione U.S.L. | Codice U.S.L. |
|---|---|
| **PIEMONTE** | |
| Torino I | 011 |
| Torino II | 012 |
| Torino III | 013 |
| Torino IV | 014 |
| Torino V | 015 |
| Torino VI | 016 |
| Torino VII | 017 |
| Torino VIII | 018 |
| Torino IX | 019 |
| Torino X | 020 |
| **LOMBARDIA** | |
| Ass. comuni Oglio Po - Viadana | 101 |
| **LAZIO** | |
| RM 01 | 061 |
| RM 02 | 062 |
| RM 03 | 063 |
| RM 04 | 064 |
| RM 05 | 065 |
| RM 06 | 066 |
| RM 07 | 067 |
| RM 08 | 068 |
| RM 09 | 069 |
| RM 10 | 070 |
| RM 11 | 071 |
| RM 12 | 072 |

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1988

*Il Ministro:* DONAT CATTIN

89A0143

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 11 gennaio 1989.

**Concessione di autonomia funzionale alla società Ignazio Messina per l'esecuzione delle operazioni portuali alla banchina Fossamastra nel porto di La Spezia.**

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 110 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la domanda in data 16 dicembre 1988 della società Ignazio Messina intesa ad ottenere la concessione della facoltà di eseguire con proprio personale le operazioni portuali di cui all'art. 108 del codice della navigazione per il traffico con le proprie motonavi traghetto (Ro-Ro) porta contenitori a caricazione orizzontale nel porto di La Spezia con approdo alla banchina in località Fossamastra presso l'area in concessione alla società medesima;

Considerato il sistema di automazione di carico e scarico di cui risultano dotate le navi per mezzo delle quali la predetta società svolge la propria attività di trasporto intermodale di merci a mezzo contenitori;

Considerata, altresì, l'organizzazione unitaria del ciclo operativo interessante l'attività della società di cui sopra in tutte le fasi dei servizi svolti sia a bordo delle navi che a terra;

Considerata la struttura organizzativa del personale della predetta società e la capacità tecnica degli impianti a terrà, nonché la rilevante funzione svolta dalla società medesima nel traffico intermodale e nei traffici unitizzati e containerizzati;

Considerato che, a favore dell'accoglimento della domanda, sussistono ragioni di pubblico generale interesse, connesse alle indicazioni formulate dal piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986, in ordine allo sviluppo dei traffici intermodali, e derivanti dall'attività della società di cui trattasi nel trasporto intermodale medesimo;

Decreta:

A norma dell'ultimo comma dell'art. 110 del codice della navigazione alla società Ignazio Messina è concessa la facoltà di servirsi di proprio personale per la esecuzione delle operazioni portuali di cui all'art. 108 del codice della navigazione a terra o a bordo delle proprie navi traghetto porta contenitori a caricazione orizzontale con approdo nel porto di La Spezia alla banchina in località Fossamastra presso l'area in concessione alla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1989

*Il Ministro:* PRANDINI

**89A0181**

---

DECRETO 11 gennaio 1989.

**Concessione di autonomia funzionale alla società Palmera per l'esecuzione delle operazioni portuali presso la banchina in concessione nel porto di Olbia.**

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 110 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la domanda in data 20 dicembre 1988 della Palmera S.p.a., con la quale è stata richiesta la concessione della facoltà di servirsi di proprio personale per la esecuzione delle operazioni portuali di cui all'art. 108 del codice della navigazione da effettuarsi a terra e a bordo delle navi con approdo alla banchina in concessione alla società medesima nel porto di Olbia interessanti le merci ed ogni altro materiale di pertinenza della società suddetta;

Consideratato che, a favore dell'accoglimento della domanda, sussistono ragioni di pubblico generale interesse, connesse alla presenza ed allo sviluppo di attività industriali rilevanti per l'economia della Sardegna e per l'economia nazionale;

Considerate, altresì, le speciali esigenze tecniche e funzionali del ciclo di lavorazione industriale della Palmera S.p.a., esigenze che comportano una organizzazione unitaria dei servizi sia a bordo delle navi che a terra;

Decreta:

A norma dell'ultimo comma dell'art. 110 del codice della navigazione alla Palmera S.p.a. è concessa la facoltà di servirsi di proprio personale per la esecuzione delle operazioni portuali di cui all'art. 108 del codice della navigazione da effettuarsi a terra e a bordo delle navi con approdo alla banchina in concessione alla società medesima nel porto di Olbia interessanti le merci ed ogni altro materiale di pertinenza della società suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1989

*Il Ministro:* PRANDINI

**89A0182**

---

DECRETO 11 gennaio 1989.

**Concessione di autonomia funzionale alla società Tarros S.p.a. per l'esecuzione delle operazioni portuali, riguardanti le proprie navi traghetto, nel porto di Cagliari.**

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 110 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la domanda in data 16 dicembre 1988 della Tarros S.p.a. intesa ad ottenere la concessione della facoltà di eseguire con proprio personale le operazioni portuali di cui all'art. 108 del codice della navigazione per il traffico effettuato con le proprie motonavi TR (RO-RO) e T. Cont. nel porto di Cagliari con approdo presso l'area in uso alla società medesima;

Considerato il sistema di automazione di carico e scarico di cui risultano dotate le navi per mezzo delle quali la predetta società svolge la propria attività di trasporto intermodale di merci a mezzo contenitori;

Considerata, altresì, l'organizzazione unitaria del ciclo operativo interessante l'attività della società di cui sopra in tutte le fasi dei servizi svolti sia a bordo delle navi che a terra;

Considerata la struttura organizzativa del personale della predetta società e la capacità tecnica degli impianti a terra, nonché la rilevante funzione svolta dalla società medesima nel traffico intermodale e nei traffici unitizzati e containerizzati;

Considerato che a favore dell'accoglimento della domanda sussistono ragioni di pubblico generale interesse, connesse alle indicazioni formulate dal Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986, in ordine allo sviluppo dei traffici intermodali e derivanti dall'attività della società di cui trattasi nel trasporto intermodale medesimo;

Decreta:

A norma dell'ultimo comma dell'art. 110 del codice della navigazione alla Tarros S.p.a. è concessa la facoltà di servirsi di proprio personale per la esecuzione delle operazioni portuali di cui all'art. 108 del codice della navigazione effettuate a bordo e a terra con le proprie navi traghetto porta contenitori «Vento di Grecale», «Vento di Levante», «Vento di Scirocco», «Vento di Maestrale», «Vento di Ponente» con approdo nel porto di Cagliari presso l'area in uso alla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1989

*Il Ministro:* PRANDINI

89A0183

---

DECRETO 11 gennaio 1989.

**Concessione di autonomia funzionale alla società Sintermar S.p.a. per l'esecuzione delle operazioni portuali nel porto di Livorno.**

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 110 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la domanda in data 9 novembre 1988 della Sintermar S.p.a. - Servizi integrati terra mare, con la quale viene richiesto l'esonero dall'obbligo della utilizzazione delle maestranze della compagnia lavoratori portuali per l'esecuzione delle operazioni di tiraggio e facchinaggio allo scopo di realizzare la continuità del ciclo operativo;

Considerato che il terminale costruito dalla Sintermar S.p.a. presso il porto di Livorno realizza un punto essenziale di snodo del trasporto intermodale da essa organizzato;

Considerato che detto terminale è adiacente alla banchina realizzata dalla stessa Sintermar S.p.a. e ad essa data in concessione pluriennale;

Considerato che la società Sintermar S.p.a. ha realizzato in aree adiacenti alla banchina del porto di Livorno avuta in concessione, impianti di alta tecnologia e con complessa organizzazione ai fini della movimentazione delle operazioni di imbarco e sbarco dei contenitori;

Considerato che la società Sintermar S.p.a. nel settore del trasporto terrestre-marittimo di contenitori ha posto in essere un'organizzazione aziendale in cui non è possibile scindere i singoli momenti della movimentazione dei contenitori stessi nell'ottica di un trasporto integrato;

Ritenuto altresì che la società Sintermar S.p.a., che ha organizzato un trasporto intermodale unitario, soddisfa l'interesse pubblico allo sviluppo e all'integrazione del trasporto marittimo, stradale e ferroviario, che è punto di riferimento essenziale del piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986;

Decreta:

Alla Sintermar S.p.a. - Servizi integrati terra mare, è concessa la facoltà di servirsi di proprio personale per la esecuzione delle operazioni previste dall'art. 108 del codice della navigazione, da effettuarsi a terra e a bordo delle navi attraccate alla banchina del porto di Livorno da essa avuta in concessione demaniale marittima, interessanti i contenitori movimentati dalla società suddetta nell'ambito della banchina stessa adiacente al terminale di sua proprietà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1989

*Il Ministro:* PRANDINI

89A0184

---

DECRETO 11 gennaio 1989.

**Concessione di autonomia funzionale alla società Tarros S.p.a. per l'esecuzione delle operazioni portuali riguardanti le proprie navi traghetto nella banchina Pagliari del porto di La Spezia.**

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 110 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la domanda in data 16 dicembre 1988 della Tarros S.p.a. intesa ad ottenere la concessione della facoltà di eseguire con proprio personale le operazioni portuali di cui all'art. 108 del codice della navigazione per il traffico effettuato con le proprie m/n TR (RO-RO) - T. Cont. nel porto di La Spezia con approdo alla banchina in località Pagliari presso l'area in concessione alla società medesima;

Considerato il sistema di automazione di carico e scarico di cui risultano dotate le navi per mezzo delle quali la predetta società svolge la propria attività di trasporto intermodale di merci a mezzo contenitori;

Considerata, altresì, l'organizzazione unitaria del ciclo operativo interessante l'attività della società di cui sopra in tutte le fasi dei servizi svolti sia a bordo delle navi che a terra;

Considerata la struttura organizzativa del personale della predetta società e la capacità tecnica degli impianti a terra, nonché la rilevante funzione svolta dalla società medesima nel traffico intermodale e nei traffici unitizzati e containerizzati;

Considerato che a favore dell'accoglimento della domanda sussistono ragioni di pubblico generale interesse, connesse alle indicazioni formulate dal Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986, in ordine allo sviluppo dei traffici intermodali, e derivanti dall'attività della società di cui trattasi nel trasporto intermodale medesimo;

Decreta:

A norma dell'ultimo comma dell'art. 110 del codice della navigazione alla Tarros S.p.a. è concessa la facoltà di servirsi di proprio personale per la esecuzione delle operazioni portuali di cui all'art. 108 del codice della navigazione da effettuarsi a terra e a bordo delle proprie navi traghetto porta contenitori «Vento di Grecale», «Vento di Levante», «Vento di Scirocco», «Vento di Maestrale», «Vento di Ponente» con approdo nel porto di La Spezia alla banchina in località Pagliari presso l'area in concessione alla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1989

*Il Ministro:* PRANDINI

**89A0185**

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1988.

**Concessione di aiuti nazionali al settore bieticolo e saccarifero nella misura massima consentita dall'ex regolamento CEE n. 1785/81.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 8 e 46 del regolamento CEE n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19, che riguarda il finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria per il settore bieticolo-saccarifero;

Visti in particolare gli articoli 3 e 5 del decreto citato, che demandano al CIPE il compito di stabilire i limiti e le modalità di erogazione degli aiuti, nonché lo stanziamento da iscriversi in bilancio;

Vista la nota n. 4861 del 17 giugno 1987 con la quale il Comitato interministeriale prezzi espone le conclusioni cui è giunto relativamente all'indagine conoscitiva concernente il mercato dei prodotti trasformati a base di zucchero, indagine della quale lo stesso CIP era stato incaricato dal CIPE con delibera del 22 dicembre 1983;

Vista la propria delibera del 6 agosto 1987, nella quale veniva stabilita la misura degli aiuti anzidetti per la campagna 1987-88 in 326.000 milioni di lire dei quali 2.143 relativi alla campagna precedente; considerata l'esigenza di integrare detto stanziamento con un importo aggiuntivo di 138 milioni di lire per coprire interamente la spesa relativa alla campagna 1987-88;

Vista la proposta avanzata con nota n. AI136 del 7 ottobre 1988 dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il concerto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Udita la relazione del Sottosegretario per l'agricoltura e le foreste;

Delibera:

Per la campagna 1988-89 gli aiuti nazionali di adattamento sono concessi ai bieticoltori e all'industria saccarifera nella misura massima consentita dal regolamento CEE n. 1785/81, art. 46, par. 2, e successive modificazioni.

La chiave di ripartizione degli aiuti tra bieticoltori ed industria saccarifera è la stessa delle campagne precedenti.

Il fabbisogno finanziario previsto per l'assegnazione di fondi alla Cassa conguaglio zucchero, determinato ai sensi dell'art. 5 del citato decreto-legge n 694/81, è valutato nel limite massimo di 331.965 milioni di lire, dei quali 138 milioni di lire relativi alla campagna 1987-88.

L'importo della restituzione di quota parte del sovrapprezzo a favore dello zucchero acquistato ed utilizzato per ottenere prodotti dolciari destinati al mercato interno, è fissato nella misura pari ai 2/3 del sovrapprezzo in vigore.

Gli aiuti autorizzati dall'art. 46, par. 5, del citato regolamento CEE sono concessi all'industria saccarifera — per la produzione in quota e lo zucchero riportato — ed ai commercianti specializzati aventi diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio, ai sensi dell'art. 8 dello stesso regolamento CEE, con gli stessi criteri di calcolo adottati per la campagna precedente.

Per l'erogazione degli aiuti di cui ai precedenti punti si applicano le modalità fissate dal provvedimento CIP n. 48/81.

Per gli aiuti di cui all'art. 46, par. 5, del più volte richiamato regolamento CEE n. 1785/81 destinati alla produzione 1988-89 e alla quantità in giacenza al 30 giugno 1988, nonché allo zucchero bianco e greggio di importazione, quest'ultimo espresso in zucchero bianco, valgono anche i criteri e le modalità fissati dal provvedimento CIP n. 50/81, punto 3, lettera *a*/3.

Il CIP potrà, comunque, emanare ulteriori disposizioni particolari relative alla campagna.

Roma, addì 21 dicembre 1988

*Il Presidente delegato:* FANFANI

**89A0119**

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1988.

**Direttiva sui Fondi comunitari a finalità strutturale.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, come da ultimo modificato dall'atto unico europeo ratificato con la legge 23 dicembre 1986, n. 909;

Visto l'art. 130A del trattato CEE secondo cui, per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale, in particolare riducendo il divario tra le diverse regioni ed il ritardo di quelle meno favorite;

Visto l'art. 130B del trattato CEE, secondo cui gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi indicati dal citato art. 130A e la Comunità concorre a realizzare gli obiettivi medesimi mediante l'attuazione delle politiche comuni e del mercato unico, nonché un'azione di sostegno attraverso i Fondi a finalità strutturale (FEOGA Sezione orientamento - Fondo sociale europeo - Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 in data 24 giugno 1988 relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti, che prevede il raddoppio, in termini reali, entro il 1993 degli stanziamenti d'impegno per i Fondi a finalità strutturale, rispetto ai livelli del 1987;

Vista la contemporanea decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 88/377/CEE del 24 giugno 1988, concernente la disciplina di bilancio e l'allegato accordo interistituzionale, con le relative prospettive finanziarie 1988-1992, con particolare riferimento agli stanziamenti previsti per le azioni strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2088 in data 23 luglio 1985, concernente i programmi integrati mediterranei;

Visto il bilancio generale delle Comunità europee 1989;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare gli articoli 2 e 3, nonché la propria delibera del 2 dicembre 1987, con la quale venivano definiti taluni aspetti procedurali di applicazione della citata legge n. 183;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, in particolare l'art. 17, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché la propria delibera del 29 dicembre 1986, concernente il programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-89 e le delibere del 3 agosto 1988, che approvano l'aggiornamento del programma stesso con riferimento al triennio 1988-90 ed il secondo piano annuale di attuazione;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura e la propria delibera del 14 giugno 1988 assunta in applicazione della stessa legge;

Visto il documento di programmazione economica-finanziaria di cui all'art. 3 della legge 11 marzo 1988, n. 67, approvato dal Senato della Repubblica il 28 luglio 1988;

Visto il disegno di legge — atto Camera n. 3196 — recante «Disposizioni per la formazione del bilancio generale annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1989) definitivamente approvato il 19 dicembre 1988;

Considerati gli obiettivi dei Fondi strutturali come previsti dal trattato CEE e le modifiche apportate alla loro struttura e funzionamento con il citato regolamento CEE n. 2052/88;

Considerato che, per il raggiungimento della coesione economica e sociale della Comunità in vista del mercato unico del 1992 sono necessari lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo, nonché la lotta alla disoccupazione di lunga durata e l'inserimento professionale dei giovani;

Considerato che, attraverso un'azione congiunta e coordinata dei tre Fondi strutturali, il metodo della «programmazione integrata» stimola lo sviluppo delle economie locali e regionali;

Considerato che è necessario promuovere lo sviluppo armonioso delle regioni italiane nel contesto comunitario anche per fronteggiare le difficoltà derivanti dall'accresciuta concorrenza conseguente all'attuazione del mercato unico;

Considerato che è opportuno attuare congiuntamente gli articoli 2, comma 1, lettere *b)* e *c)* e 3 dell'indicata legge n. 183 del 1987 al fine di poter corrispondere puntualmente alle nuove esigenze della riforma dei Fondi a finalità strutturale;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla delibera del 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

In vista della progressiva attuazione del mercato unico europeo deve essere perseguita la più ampia convergenza con le politiche economiche e monetarie degli altri Stati membri della CEE.

A tal fine deve essere rafforzata l'azione svolta nel settore delle politiche strutturali allo scopo di ridurre il divario tra le diverse regioni ed il ritardo di quelle meno favorite, ricercando lo sviluppo armonioso delle regioni italiane nel più ampio contesto comunitario.

Per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari destinati all'attuazione delle politiche strutturali gli organismi responsabili predispongono i necessari interventi in conformità dei criteri comunitari, tenendo conto delle seguenti direttive:

favorire lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone del Mezzogiorno, nonché la riconversione di quelle industriali in declino;

intervenire con priorità contro la disoccupazione di lunga durata e favorire l'inserimento professionale dei giovani, con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle categorie svantaggiate sul mercato del lavoro, nonché promuovere l'occupazione femminile e la vocazione all'imprenditorialità;

sostenere l'azione per l'adeguamento delle strutture agrarie e lo sviluppo delle zone rurali;

concorrere alla realizzazione dei programmi complessivi di sviluppo regionale, rispettando le priorità definite dagli organismi competenti negli strumenti di programmazione esistenti nei territori di riferimento;

attivare il collegamento funzionale ed intersettoriale tra le diverse azioni al fine di realizzare le possibili sinergie; in tale contesto viene raccomandato il ricorso a programmi operativi e regimi di aiuti ammissibili al cofinanziamento comunitario per rendere più efficace ed efficiente l'azione italiana in sede CEE;

considerare, in termini aggiuntivi alle quote d'investimento riservate per i territori del Mezzogiorno, la parte comunitaria delle azioni cofinanziate attraverso i Fondi a finalità strutturale;

favorire, nell'individuazione delle azioni da effettuarsi con l'intervento dei Fondi strutturali CEE, la realizzazione per le piccole e medie imprese di servizi comuni, l'istituzione ed il miglioramento di sistemi d'informazione nonché l'accesso all'innovazione tecnologica ed al capitale di rischio;

adottare misure idonee per migliorare il tasso di utilizzo degli stanziamenti comunitari riscontrato, per ciascun Fondo, negli anni precedenti, mediante la presentazione di progetti e programmi di concreta fattibilità e nel rispetto dei tempi previsti.

Per l'anno 1989, il finanziamento della quota parte nazionale, in termini programmatici, occorrente per le iniziative da realizzarsi con il concorso dei Fondi strutturali CEE, figura nell'allegato e tiene conto delle risorse destinate a tali fini nel bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1989, riportate parimenti nell'allegato e del tasso di utilizzo delle corrispondenti risorse comunitarie per gli anni precedenti.

Nell'ambito di tale situazione relativa agli stanziamenti di competenza, si rende poi prioritaria l'adozione di misure idonee, da parte di amministrazioni e soggetti competenti, ad accelerare i tempi dei pagamenti comunitari anche al fine di acquisire le risorse già impegnate e fino ad oggi inutilizzate.

Ai fini del necessario coordinamento dei programmi statali e regionali, da effettuarsi nell'anno 1989, con il concorso dei Fondi strutturali comunitari, principi unificanti per gli interventi settoriali già oggetto di proprie delibere adottate o da adottarsi in applicazione di specifiche leggi di settore, vanno considerati, in particolare:

il metodo della programmazione integrata mirato al conseguimento degli obiettivi prioritari di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 2052/88 citato in premessa;

l'azione di misure idonee alla salvaguardia, alla protezione ed al miglioramento della qualità dell'ambiente;

l'utilizzo razionale di tutte le risorse, in primo luogo quelle naturali;

la costituzione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI).

Fino alla data d'inizio dell'operatività del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della ripetuta legge n. 183/1987, gli organismi competenti, nazionali, regionali e locali, provvedono al cofinanziamento delle iniziative di cui sopra avvalendosi dei mezzi finanziari iscritti nei rispettivi bilanci, in forza di norme specifiche, di obiettivo o di settore, nonché di quelle concernenti materie oggetto anche di intervento comunitario.

Roma, addì 21 dicembre 1988

*Il Presidente delegato:* FANFANI

---

ALLEGATO

1. *Prospettive finanziarie sull'evoluzione degli stanziamenti d'impegno destinati dalle Comunità europee alle azioni strutturali, allegate all'accordo interistituzionale, parte integrante della decisione del Consiglio dei Ministri CEE n. 377 del 24 giugno 1988, concernente la disciplina di bilancio:*

Importi in miliardi di lire a prezzi 1988 (tasso indicativo ECU/Lire = L. 1.540)

| Azioni stutturali | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
|---|---|---|---|---|---|
| Importi in mld. | 11.996 | 14.168 | 16.324 | 18.634 | 20.713 |

2. *Bilancio generale delle Comunità europee 1988 e 1989. Stanziamenti disponibili per impegni e pagamenti:*

Importi in miliardi di lire (tasso indicativo ECU/Lire = L. 1.540)

| Fondi strutturali | 1988 | | 1989 | |
|---|---|---|---|---|
| | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| F.E.S.R. | 5.673 | 4.589 | 6.922 | 6.037 |
| F.S.E. | 4.413 | 4.004 | 5.216 | 4.543 |
| FEOGA orientamento | 1.741 | 1.775 | 2.176 | 2.108 |
| P.I.M. linea 551 | 200 | 132 | 385 | 388 |

3. *Ipotesi per la determinazione della quota parte nazionale occorrente per il finanziamento delle iniziative da realizzarsi con il concorso dei Fondi strutturali CEE, nel 1989:*

(tasso indicativo ECU/Lire = L. 1.540) in miliardi di lire

| Fondi strutturali | Stanziamenti disponibili per impegni iscritti nel bilancio CEE 1989 | Ipotesi di contribuzione CEE 1989 | | Ipotesi quota parte nazionale |
|---|---|---|---|---|
| | | % | Valori assoluti | |
| F.E.S.R. | 6.922 | 26,1 | 1.806 | 1.800 |
| F.S.E. | 5.216 | 21,1 | 1.100 | 1.100 |
| FEOGA orientamento | 2.176 | 13,0 | 283 | 300 |
| P.I.M. linea 551 | 385 | 31,2 | 120 | 120 |

Note:

*A)* Le prospettive finanziarie di cui al punto 1 non ricomprendono la linea speciale PIM.

*B)* Gli importi 1988 e 1989 di cui al punto 1 non corrispondono a quelli indicati al punto 2 in quanto:

per il 1988 gli stanziamenti del bilancio CEE adottato sono inferiori a quelli delle prospettive finanziarie, che costituiscono un limite massimo;

per il 1989, la differenza deriva dall'aggiornamento delle prospettive finanziarie, già calcolate a prezzi 1988.

*C)* I valori riportati per la quota parte nazionale sono oggetto di stima.

**89A0120**

---

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1988.

**Modalità per la reintegrazione all'ENEL degli oneri derivanti dalla sospensione e chiusura delle centrali elettronucleari.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le proprie delibere del 27 novembre e 2 dicembre 1987 concernenti la sospensione dei lavori relativi alle parti civili ed elettromeccaniche afferenti alla parte strettamente nucleare dell'impianto del cantiere di Montalto di Castro;

Viste le proprie delibere del 23 dicembre 1987 con le quali è stata disposta la chiusura della centrale elettronucleare di Foce Verde (Latina) e la sospensione dei lavori della centrale elettronucleare Trino 2 (Trino Vercellese) con l'annullamento, da parte dell'ENEL, dei contratti già stipulati;

Viste le successive determinazioni adottate in materia dal Consiglio dei Ministri nelle sedute del 1° febbraio, 10 marzo, 25 marzo e 15 aprile 1988;

Visto il decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, con il quale è stata disposta la definitiva interruzione dei lavori della centrale nucleare di Montalto di Castro;

Considerata l'esigenza di reintegrare l'ENEL degli oneri, diretti ed indiretti, connessi all'attuazione delle misure prescritte, ed alla definitiva sospensione dei lavori relativi alla centrale di Montalto di Castro con la conseguente riconversione ad altro sistema produttivo;

Considerato che trattasi di oneri che si riflettono sui costi generali del settore elettrico e che nell'attuale congiuntura internazionale dei prezzi energetici tali costi possono trovare adeguata copertura senza oneri a carico dello Stato e nella sostanziale invarianza dei prezzi al consumo dell'energia elettrica;

Delibera:

1. Il comitato, di cui al punto 2 delle delibere CIPE 23 dicembre 1987, a cui l'ENEL dovrà fornire specifica e documentata rendicontazione, provvederà anche all'accertamento degli oneri, diretti ed indiretti, derivanti dalla sospensione dei lavori di cantiere nella centrale di Montalto di Castro e dalle successive determinazioni adottate in ordine alla definitiva interruzione dei lavori stessi.

Detto comitato è integrato da un rappresentante della segreteria generale del Comitato interministeriale prezzi (CIP).

L'importo degli oneri da rimborsare potrà essere accertato e liquidato anche in più soluzioni.

2. Il CIP, attraverso il meccanismo della Cassa conguaglio settore elettrico, presso la quale potrà essere istituito un apposito conto di gestione, provvederà al rimborso degli oneri connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare, nei limiti delle valutazioni effettuate dal comitato di cui al punto 1. In pendenza degli accertamenti demandati al suddetto comitato, potranno essere effettuate erogazioni a titolo di acconto, nei limiti della disponibilità dell'apposito conto di gestione e previa autorizzazione del comitato stesso.

3. Per assicurare gli adempimenti di cui al precedente punto 2, con suo provvedimento, il CIP disporrà, entro il 31 dicembre 1988, il mantenimento della maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico, di cui al provvedimento CIP n. 3 del 27 gennaio 1988, paragrafo *d)*, punto 1.

Roma, addì 21 dicembre 1988

*Il Presidente delegato:* FANFANI

**89A0121**

---

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1988.

**Approvazione del programma pluriennale di emergenza per la costruzione di impianti termoelettrici predisposto dall'ENEL, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 880.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'ENEL e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Vista la legge 15 dicembre 1962, n. 1670, sull'organizzazione dell'ENEL;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 880, sulla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e in particolare l'art. 2 che prescrive che i programmi pluriennali di costruzione di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, siano approvati dal CIPE d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 393, recante norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione ed impiego di energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e in particolare l'art. 17 che prevede che le autorizzazioni del Ministro dell'industria siano rilasciate previo un parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanità, sentite la regioni interessate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e in particolare l'art. 1 che dispone che i progetti delle centrali termoelettriche vengano sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, con le specificazioni previste al comma 3 del citato art. 1;

Vista la risoluzione approvata dalla Camera dei deputati il 18 dicembre 1987 sulle linee del nuovo Piano energetico nazionale;

Visti i programmi di costruzione di nuovi impianti di energia elettrica per gli anni 1988-92 predisposti dall'ENEL nel gennaio 1988 e il relativo aggiornamento del giugno 1988;

Visto il Piano energetico nazionale (PEN) approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988;

Visti le delibere CIPE del 23 dicembre 1987 e il decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, che prevedono la chiusura della centrale di Latina, la sospensione dei lavori per la costruzione della centrale di Trino 2 e la riconversione della centrale di Montalto di Castro e data l'attuale indisponibilità delle centrali di Caorso e Trino 1;

Considerati i ritardi accumulati nella costruzione o avvio delle centrali previste dal precedente PEN, approvato dal CIPE il 20 marzo 1986;

Considerato che l'ENEL, per far fronte agli impegni presi dall'Italia in materia di limitazione delle emissioni nell'atmosfera di agenti inquinanti ed in particolare in ottemperanza del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, della legge n. 487/1988 e della direttiva CEE n. 609/1988 per i grandi impianti di combustione, ha predisposto un programma di risanamento ambientale sugli impianti in esercizio e che l'esecuzione di detto programma comporta l'esclusione temporanea dal servizio di singoli impianti con conseguente riduzione della produzione di energia elettrica;

Considerato che l'ENEL, al fine di assicurare un'adeguata continuità del servizio limitando nel contempo il ricorso all'estero per ulteriori importazioni garantite di energia elettrica, ha presentato nel giugno 1988 un programma pluriennale di emergenza — recepito dal PEN — che prevede la costruzione di impianti turbogas e a ciclo combinato, alimentati a gas naturale;

Considerato inoltre che gli impianti previsti nel programma di emergenza hanno tempi di realizzazione contenuti e possono quindi entrare in servizio a partire dagli anni 1992-93, mentre gli impianti ad impatto normalizzato richiedono tempi di costruzione sensibilmente maggiori;

Vista la nota n. 679137 in data 16 novembre 1988 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sottopone al CIPE il citato programma di emergenza di costruzione di impianti termoelettrici predisposto dall'ENEL;

Vista l'intesa espressa dalla commissione consultiva interregionale nella seduta del 14 dicembre 1988;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

È approvato il programma di emergenza di costruzione dei seguenti impianti termoelettrici, quale stralcio del programma quinquennale dell'ENEL 1988-1992:

1. Impianti turbogas per complessivi 1480 MW di cui:

1.1. - tredici sezioni da 100 MW ciascuna — per complessivi 1300 MW — destinate al ripotenziamento delle sottoelencate centrali termoelettriche già in esercizio, nelle regioni appresso indicate:

Lombardia - centrale termoelettrica di Turbigo (Milano): quattro nuove sezioni da 100 MW ciascuna per complessivi 400 MW;

Campania - centrale termoelettrica di Napoli Levante (Napoli): tre sezioni da 100 MW ciascuna per complessivi 300 MW;

Calabria - centrale termoelettrica di Rossano (Cosenza): quattro sezioni da 100 MW ciascuna per complessivi 400 MW;

Sicilia - centrale termoelettrica di Termini Imerese (Palermo): due sezioni da 100 MW ciascuna per complessivi 200 MW;

1.2. - due sezioni da 90 MW per complessivi 180 MW da localizzare sulla costa del Medio Adriatico nell'ambito della regione Molise (comune di Larino).

2. Impianti termoelettrici a ciclo combinato per complessivi 1500 MW (cinque moduli da 300 MW) di cui:

2.1. - 1200 MW (quattro moduli da 300 MW), ubicati in siti già utilizzati per centrali nucleari, da realizzare nelle seguenti regioni:

Piemonte - due moduli da 300 MW ciascuno per complessivi 600 MW a Trino (Vercelli);

Lazio - un modulo da 300 MW a Latina;

Campania - un modulo da 300 MW al Garigliano (Caserta);

2.2. - un modulo da 300 MW da localizzare nella regione Puglia (comune di Candela).

Il Ministro dell'industria prima dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei singoli impianti accerterà che:

venga rilasciato il parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88 citato nelle premesse;

venga espletata la procedura di valutazione di impatto ambientale nelle modalità e nei casi previsti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/88 citato nelle premesse.

Roma, addì 21 dicembre 1988

*Il Presidente delegato:* FANFANI

89A0122

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1988.

**Direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie ai centri commerciali ed ai mercati agro-alimentari all'ingrosso.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11, comma 15, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, ad integrazione del fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, prevede lo stanziamento complessivo di 950 miliardi di lire utilizzabile per la concessione delle agevolazioni finanziarie, nella misura stabilita dal comma 16 dello stesso articolo, alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso ed alle società consortili che realizzino mercati agro-alimentari all'ingrosso;

Vista la propria delibera del 14 ottobre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 7 novembre 1986, che ha stabilito, in forza del comma 18, dell'art. 11, della legge n. 41/1986, le direttive, le procedure, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi e di accertamento degli investimenti promossi dalle società anzidette;

Visto l'art. 15, comma 24, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha destinato alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso la somma di 150 miliardi di lire, utilizzabile sotto forma di contributi in conto capitale, specificando che i termini di presentazione delle domande delle stesse società sono stabiliti dal comitato per la gestione del fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517;

Visto l'art. 15, comma 48, della legge sopra richiamata che prevede la costituzione di commissioni anche per le attività connesse alla realizzazione dei mercati agro-alimentari;

Vista la nota n. 271195 del 16 settembre 1988, con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce sullo stato di attuazione delle direttive impartite, proponendo alcune modifiche intese a superare gli ostacoli che finora hanno ritardato l'applicazione delle misure previste per lo sviluppo dei mercati agro-alimentari all'ingrosso;

Considerato che il processo di miglioramento e di potenziamento dei mercati agro-alimentari, rappresentando una condizione indispensabile per la razionalizzazione del sistema distributivo con effetti collaterali di crescente rilevanza in altri settori, può essere allo stato attuale accelerato con la definizione di linee operative che, orientate verso obiettivi di carattere generale, tendono nel breve tempo alla realizzazione dei mercati a rilevanza strategica nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento pubblico;

Ritenuto di procedere, sulla base dello stato di attuazione delle direttive a suo tempo impartite e delle nuove esigenze emerse nel settore, ad una riformulazione degli indirizzi in materia di agevolazioni alle società promotrici di centri commerciali e di mercati agro-alimentari all'ingrosso;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. Sono ammesse alle agevolazioni di cui all'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e le società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzino, conformemente ai criteri di cui al punto 2, mercati agro-alimentari all'ingrosso.

Le società consortili di cui sopra debbono consentire la partecipazione congiunta o disgiunta delle regioni, dei comuni e delle camere di commercio, qualora lo richiedano, nonché la presenza minoritaria di capitale di operatori privati, comprese le associazioni di categoria specificamente rappresentative del settore agro-alimentare.

I fondi stanziati ai sensi del citato art. 11 sono ripartiti nella seguente misura: 70 per cento alle società consortili che realizzino mercati agro-alimentari all'ingrosso e 30 per cento alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso.

2. Al fine della concessione delle agevolazioni alle società consortili di cui al precedente punto 1, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato avvalendosi della collaborazione tecnica di una commissione di esperti specifica sulla base delle direttive di seguito indicate i criteri di valutazione degli interventi. La commissione può avvalersi di studi e ricerche di organismi e società a prevalente partecipazione pubblica. Tali criteri dovranno tenere conto della esigenza di assicurare:

*a)* la costituzione di un sistema integrato e funzionale che realizzi una distribuzione territoriale dei mercati equilibrata e priva di sovrapposizioni;

*b)* l'ubicazione ottimale rispetto ai raccordi stradali, ferroviari, portuali ed aeroportuali, sia per facilitare i rifornimenti e la distribuzione dei prodotti, sia per decongestionare le aree urbane;

*c)* la dotazione di attrezzature e servizi adeguati, che consentano, anche con l'introduzione di sistemi automatici, la più agile e rapida movimentazione delle merci, nonché la migliore assistenza agli operatori economici, con la presenza, nella misura più opportuna, di impianti di stoccaggio, di conservazione, di refrigerazione, di trattamento e confezionamento dei prodotti, di servizi bancari, di una sezione della borsa merci nelle unità di maggiori dimensioni, di un sistema informativo capace di assicurare i collegamenti tra le piazze interessate per la conoscenza in tempo reale di stocks, prezzi e flussi dei prodotti commercializzati, di strutture per gli scambi con l'estero;

*d)* la individuazione dei mercati che per quantità, provenienza e destinazione dei prodotti trattati, esercitano una influenza su aree di produzione o di consumo di più regioni ovvero possono assicurare tale influenza attraverso apposite iniziative di potenziamento;

*e)* la compatibilità delle strutture da realizzare con l'ambiente.

3. Sono ammessi alle agevolazioni i costi relativi agli studi di fattibilità, alla verifica di impatto ambientale ed ai progetti generali ed esecutivi, all'acquisizione di aree ed alla loro predisposizione alle opere future e alla necessità di movimentazione, nel rispetto dei necessari spazi verdi o di immagine, alla costruzione degli impianti, all'acquisizione dei beni mobili strettamente connessi alla funzionalità del mercato, agli allacciamenti, alla viabilità, alle opere di urbanizzazione primaria e di disinquinamento. Le domande possono essere presentate oltre che per l'intera opera, anche per lotti funzionali, purché collocati nell'ambito di un progetto complessivo e completo.

4. Le domande di ammissibilità alle agevolazioni relative ai mercati agro-alimentari all'ingrosso devono essere presentate dalle società consortili al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tramite le regioni entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale concernente i criteri di cui al punto 2. Nei successivi trenta giorni le regioni trasmettono al suddetto Ministero le domande unitamente ai pareri di competenza.

Per le domande relative ai mercati di interesse nazionale, le regioni esprimono il parere ai fini della localizzazione dei mercati stessi. Per le domande relative ai mercati di interesse regionale e provinciale le regioni

esprimono il parere sulla localizzazione proposta e indicano le priorità in relazione alla programmazione regionale di settore.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

*a)* atto costitutivo e statuto della società dai quali risulti che l'oggetto sociale è costituito dalla realizzazione dell'opera per la quale l'agevolazione viene chiesta e dalla gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso;

*b)* studio di fattibilità economica e finanziaria contenente tra l'altro indicazioni circa il bacino di utenza del mercato, i prodotti trattati, il numero di imprese ammesse alle vendite, come pure un piano finanziario di copertura dei costi di costruzione ed una proiezione dell'equilibrio dei costi di gestione per il periodo di durata del finanziamento agevolato richiesto;

*c)* un progetto di massima relativo all'opera stessa, nel quale siano indicate le singole fasi dell'opera, il costo relativo, le caratteristiche dell'opera, la compatibilità con la normativa vigente in materia urbanistica e di impatto ambientale. Il progetto dovrà essere accompagnato altresì da una relazione nella quale siano indicati i tempi e le modalità necessari per l'acquisizione delle aree, nonché per l'acquisizione dei beni mobili che siano connessi con la funzionalità del mercato, e infine le caratteristiche concernenti gli allacciamenti, la viabilità, le opere di urbanizzazione primaria e di disinquinamento;

*d)* impegno delle società ad esperire la gara pubblica per l'affidamento delle opere.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di esperti di cui al punto 2, le regioni e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, definisce il piano generale e il programma degli interventi e la loro ammissibilità al finanziamento sulla base dei criteri di cui allo stesso punto 2, entro il limite degli stanziamenti esistenti.

6. Entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità alle agevolazioni, le società consortili presentano domanda agli istituti di credito speciale, tramite i quali fanno pervenire al Ministero dell'industria i progetti esecutivi delle opere da realizzare.

Entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli istituti di credito comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le proprie decisioni circa la domanda di finanziamento.

Il comitato di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, sentita la commissione di esperti delibera sulla concessione dei contributi che viene disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Adeguamenti dei progetti esecutivi possono essere richiesti dal comitato prima della deliberazione.

7. Per i progetti per i quali è prevista la realizzazione parziale per lotti funzionali occorre approvare l'intero progetto e la parte di esso per la quale è prevista la realizzazione immediata; sono ammesse alle agevolazioni le spese relative ai lotti funzionali da realizzare e, in misura proporzionale a queste ultime, quelle relative alla progettazione.

8. L'istituto di credito eroga il mutuo entro sessanta giorni dalla richiesta di erogazione del medesimo; entro lo stesso termine chiede al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'erogazione dei contributi relativi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana il provvedimento di liquidazione dei contributi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dei medesimi.

9. Per quanto concerne la configurazione dei centri commerciali all'ingrosso si fa riferimento a quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive integrazioni e modificazioni, ed alla disciplina secondaria emanata dal Ministero dell'industria, del commercio ed dell'artigianato.

Le domande devono essere corredate della documentazione sulla identificazione delle società e sulla legittimazione dell'iniziativa, del progetto d'insieme, dello studio di fattibilità, del progetto esecutivo e del piano finanziario.

Circa le procedure per la presentazione delle domande di agevolazione e per l'ottenimento dei contributi, valgono le norme relative ai finanziamenti di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, ed ai criteri che il comitato da essa previsto potrà definire, avvalendosi del parere della commissione di esperti di cui al punto 2 della presente delibera.

10. La realizzazione dei progetti relativi ai mercati agro-alimentari e ai centri commerciali all'ingrosso deve essere iniziata entro centocinquanta giorni dalla data di comunicazione del decreto di cui al precedente paragrafo 6 e deve essere ultimata entro tre anni dalla data di inizio dei lavori. Il comitato di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, può concedere proroghe per un periodo complessivo non superiore a due anni in casi di effettiva e motivata necessità.

11. Per i mercati agro-alimentari ed i centri commerciali all'ingrosso la richiesta delle agevolazioni e la relativa concessione debbono essere contestualmente riferite al contributo in conto interessi sui mutui agevolati e al contributo in conto capitale.

12. L'erogazione del contributo in conto capitale avviene in parallelo con l'erogazione del finanziamento agevolato, a stati di avanzamento, previa presentazione della dichiarazione di accertamento degli investimenti da parte degli istituti di credito interessati, nella misura corrispondente al 30 per cento, al 50 per cento ed all'80 per cento della realizzazione del programma. Ai fini dell'erogazione a saldo dei contributi, gli istituti di credito accertano la puntuale esecuzione delle opere previste nei progetti esecutivi alla presenza di un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di uno del Ministero dei lavori pubblici ed inviano una propria dichiarazione di avvenuta realizzazione delle predette opere in conformità ai programmi approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

13. I criteri e le tipologie relativi ai mercati agro-alimentari di cui alla presente delibera costituiscono parametri di riferimento in tutti i casi i cui ricorra un intervento agevolativo pubblico allo scopo di assicurare organicità e coerenza degli interventi del settore su tutto il territorio nazionale.

14. La presente deliberazione sostituisce integralmente quella del 14 ottobre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 7 novembre 1986.

Roma, addì 21 dicembre 1988

*Il Presidente delegato:* FANFANI

89A0123

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 18 gennaio 1989.

**Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai gruppi parlamentari per l'anno 1989.**

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11;

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Visto il regolamento interno concernente la erogazione del contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Vista la deliberazione del 18 gennaio 1989 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati con la quale è stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai gruppi parlamentari della Camera dei deputati per l'anno 1989 ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 2 e 5 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione del 18 gennaio 1989 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati con la quale è stato approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai gruppi parlamentari della Camera dei deputati per l'anno 1989.

Roma, addì 18 gennaio 1989

*Il Presidente:* IOTTI

*Il segretario generale f.f.:* CIAURRO

---

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 55.257.000.000 DA ASSEGNARE AI GRUPPI PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L'ANNO 1989.

| Numero deputati | Gruppo parlamentare | 2% (art. 3, lettera *a)* | 23% (art. 3, lettera *b)* | 75% (art. 3, lettera *c)* | Totale spettante |
|---|---|---|---|---|---|
| 234 | Democratico cristiano. | 92.095.000 | 1.241.932.573 | 15.393.021.430 | 16.727.049.003 |
| 157 | Comunista | 92.095.000 | 1.241.932.573 | 10.327.796.430 | 11.661.824.003 |
| 94 | Partito socialista italiano | 92.095.000 | 1.241.932.573 | 6.183.521.429 | 7.517.549.002 |
| 35 | Movimento sociale italiano-Destra nazionale. | 92.095.000 | 1.241.932.573 | 2.302.375.000 | 3.636.402.573 |
| 21 | Repubblicano. | 92.095.000 | 1.241.932.573 | 1.381.425.000 | 2.715.452.573 |
| 20 | Sinistra indipendente | 92.095.000 | 124.193.257 | 1.315.642.857 | 1.531.931.114 |
| 17 | Partito socialista democratico italiano | 92.095.000 | 1.241.932.573 | 1.118.296.429 | 2.452.324.002 |
| 13 | Verde | 92.095.000 | 1.241.932.573 | 855.167.857 | 2.189.195.430 |
| 13 | Federalista europeo (lista Partito radicale). | 92.095.000 | 1.241.932.573 | 855.167.857 | 2.189.195.430 |
| 11 | Liberale | 92.095.000 | 1.241.932.573 | 723.603.572 | 2.057.631.145 |
| 8 | Democrazia proletaria. | 92.095.000 | 1.241.932.573 | 526.257.143 | 1.860.284.716 |
| 7 | Misto | 92.095.000 | — | 460.475.000 | 552.570.000 |
| | Componente parlamentare della SVP (tre, iscritti al gruppo misto) | — | 124.193.257 | — | 124.193.257 |
| | Componente parlamentare della UV-ADP-PRI (uno, iscritto al gruppo misto) | — | 41.397.752 | — | 41.397.752 |
| 630 | Totale | 1.105.140.000 | 12.709.109.996 | 41.442.750.004 | 55.257.000.000 |

89A0146

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 18 gennaio 1989.

**Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1989.**

IL PRESIDENTE

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 413, che ha elevato a decorrere dall'anno 1985 il contributo dello Stato per le elezioni dei consigli regionali;

Visti i dati trasmessi dal Presidente del consiglio regionale della regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige, concernenti i risultati della consultazione elettorale del 20 novembre 1988 per il rinnovo di quel consiglio regionale;

Vista la delibera adottata in data 18 gennaio 1989 dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati sulla ripartizione del contributo dello Stato per il rinnovo del consiglio regionale della regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige, risultante dalla citata legge 8 agosto 1985, n. 413;

Visti gli articoli 2 e 5 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Art. 1.

Ai partiti politici di cui all'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, citata in premessa, sono riconosciuti, a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali per l'elezione del consiglio regionale della regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige, svoltasi il 20 novembre 1988, contributi finanziari nella misura indicata nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I predetti contributi sono erogati ai partiti politici che si trovano nelle condizioni previste dalla normativa vigente e previa istanza dei legali rappresentanti.

Roma, addì 18 gennaio 1989

*Il Presidente:* IOTTI

*Il Segretario generale f.f.:* CIAURRO

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI A TITOLO DI CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE ELETTORALI DERIVANTI DALL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE A STATUTO SPECIALE TRENTINO-ALTO ADIGE, SVOLTASI IL 20 NOVEMBRE 1988 (LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659).

| PARTITI POLITICI | Voti validi ottenuti | Candidati eletti | 20% del contributo | 80% del contributo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Südtiroler Volkspartei | 184.621 | 22 | 8.824.628 | 154.325.261 | 163.149.889 |
| Democrazia cristiana | 164.023 | 20 | 8.824.628 | 137.107.329 | 145.931.957 |
| Partito socialista italiano. | 50.268 | 5 | 8.824.628 | 42.019.176 | 50.843.804 |
| Movimento sociale italiano-Destra nazionale | 39.279 | 5 | 8.824.628 | 32.833.437 | 41.658.065 |
| Partito comunista italiano. | 34.486 | 4 | 8.824.628 | 28.826.953 | 37.651.581 |
| Partito autonomista trentino tirolese | 29.624 | 3 | 8.824.628 | 24.762.793 | 33.587.421 |
| Lista verde. | 22.356 | 3 | 8.824.628 | 18.687.449 | 27.512.077 |
| Lista verde alternativa per l'altro sudtirolo. | 20.531 | 2 | 8.824.628 | 17.161.926 | 25.986.554 |
| Partito repubblicano italiano | 15.380 | 1 | 8.824.628 | 12.856.189 | 21.680.817 |
| Democrazia proletaria | 7.937 | 1 | 8.824.628 | 6.634.563 | 15.459.191 |
| Südtiroler Heimatbund. | 7.003 | 1 | 8.824.628 | 5.853.829 | 14.678.457 |
| Partito socialista democratico italiano | 6.015 | 1 | 8.824.628 | 5.027.957 | 13.852.585 |
| Partito liberale italiano. | 5.536 | 1 | 8.824.628 | 4.627.559 | 13.452.187 |
| Freiheitliche Partei Südtirols | 4.133 | 1 | 8.824.628 | 3.454.787 | 12.279.415 |
| Totali | 591.192 | 70 | 123.544.792 | 494.179.208 | 617.724.000 |

89A0228

## SENATO DELLA REPUBBLICA

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1989.**

**Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1989.**

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata ed integrata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11, dalla legge 18 novembre 1981, n. 659, dalla legge 27 gennaio 1982, n. 22 e dalla legge 8 agosto 1985, n. 413;

Visto il regolamento interno di attuazione della legge 2 maggio 1974, n. 195;

Vista la deliberazione in data odierna del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, con la quale è stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1989, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione in data odierna, con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica ha approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1989.

Roma, addì 18 gennaio 1989

*Il Presidente:* SPADOLINI

---

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 27.629.000.000 DA ASSEGNARE AI GRUPPI PARLAMENTARI DEL SENATO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L'ANNO 1989

| Numero senatori | Gruppi, rappresentanze e componenti parlamentari | 2% (art. 3, lettera *a*) | 23% (art. 3, lettera *b*) | 75% (art. 3, lettera *c*) | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Democrazia cristiana | 61.397.777 | 620.977.520 | 8.237.217.391 | 8.919.592.688 |
| 85 | Partito comunista italiano | 61.397.777 | 620.977.520 | 5.470.027.174 | 6.152.402.471 |
| 46 | Partito socialista italiano. | 61.397.778 | 620.977.520 | 2.958.134.277 | 3.640.509.575 |
| 16 | Movimento sociale italiano-Destra nazionale | 61.397.778 | 620.977.520 | 1.029.652.174 | 1.712.027.472 |
| 16 | Sinistra indipendente | 61.397.778 | 62.097.755 | 1.029.652.174 | 1.153.147.707 |
| 9 | Partito repubblicano italiano | 61.397.778 | 620.977.520 | 579.179.348 | 1.261.554.646 |
| 6 | Federalista europeo ecologista | 61.397.778 | 620.977.520 | 386.119.565 | 1.068.494.863 |
| 5 | Partito socialista democratico italiano | 61.397.778 | 620.977.520 | 323.822.027 | 1.006.257.325 |
| 11 | Misto | 61.397.778 | — | 707.885.870 | 769.283.648 |
| | Rappresentanza parlamentare del Partito liberale (tre, iscritti al gruppo misto) | — | 620.977.520 | — | 620.977.520 |
| | Rappresentanza parlamentare di Democrazia proletaria (uno, iscritto al gruppo misto) | — | 620.977.520 | — | 620.977.520 |
| | Rappresentanza parlamentare della Lista verde (uno, iscritto al gruppo misto) | — | 620.977.520 | — | 620.977.520 |
| | Componente parlamentare della Südtiroler Volkspartei (due, iscritti al gruppo misto) | — | 62.097.755 | — | 62.097.755 |
| | Componente parlamentare del Movimento degli autonomisti democratici progressisti (uno, iscritto al gruppo misto) | — | 20.699.290 | — | 20.699.290 |
| 322 | Totale | 552.580.000 | 6.354.670.000 | 20.721.750.000 | 27.629.000.000 |

89A0147

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Area di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione dell'autostrada A/24; lavoratori sospesi dal 2 maggio 1979 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1979.

2) Area di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione dell'autostrada A/24; lavoratori sospesi dal 12 maggio 1980 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 19 settembre 1980.

3) Area di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Lavoratori dipendenti da imprese operanti per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A/24 sospesi dal 5 gennaio 1981 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 18 marzo 1981.

4) Area di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione dell'autostrada A/24; lavoratori sospesi dal 25 maggio 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1981.

5) Area di Val Vomano (comune di Colledara). — Realizzazione del traforo del Gran Sasso-Villa Vomano, cantiere svincolo di Colledara; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1986 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 18 dicembre 1986;
proroga dal 1° aprile 1988 a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

6) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione e ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 21 novembre 1980 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1980.

7) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino, sospesi dal 18 novembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982.

8) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 18 maggio 1981 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

9) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 2 maggio 1985.

10) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Completamento dei lavori relativi al progetto PS 3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano; lavoratori disponibili dal 5 gennaio 1981 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 23 marzo 1981.

11) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS 3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli; impianto di depurazione di Nola-Marigliano; lavoratori sospesi dal 25 giugno 1982 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 29 novembre 1982.

12) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS 3/121 e PS 3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori sospesi dall'8 novembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 22 giugno 1983.

13) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS 3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori sospesi dal 10 ottobre 1983 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

14) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende impegnate nel progetto PS 3/121 e PS 3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli, per conto della Casmez; lavoratori disponibili dal 26 luglio 1984 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

15) Area industriale del comune di Acerra (Napoli). — Aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione stradale del raccordo perimetrale di Pomigliano d'Arco (Napoli), al pendolo dell'asse di supporto in località Spinello di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 7 giugno 1982 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1983.

16) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Bagnoli; lavoratori sospesi dal 18 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
proroga da diciotto mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

17) Area dei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli). — Realizzazione dell'asse viario progetto SAI/NA 306/5; lavoratori disponibili dal 13 settembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

18) Area del comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti dall'impresa Salcos impegnata nella realizzazione di opere pubbliche appaltate dalla Casmez, resisi disponibili dall'11 aprile 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da trentasei mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

19) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L ed M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez, sospesi dal 7 maggio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

20) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Costruzione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez; lavoratori sospesi dall'8 ottobre 1984 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

21) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Realizzazione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 1° giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

22) Crisi occupazionale area dei comuni di Fisciano, Baronissi e Mercato S. Severino (Salerno). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della seconda Università di Salerno, sospesi dal 25 agosto 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 18 dicembre 1986;
proroga dal 1° luglio 1988 a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

23) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie, di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo, sindaco di Napoli, titolo VIII, legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 4 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
proroga da diciotto mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

24) Area industriale del comune di Mammola (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del progetto speciale 22/5110 relativo alla trasversale Jonica-Tirrenica resisi disponibili dal 19 novembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da trentanove a quarantadue mesi;
primo decreto ministeriale 14 novembre 1985.

25) Area del comune di Cardeto (Reggio Calabria). — Realizzazione del trasferimento dell'abitato di Cardeto; lavoratori resisi disponibili dal 9 giugno 1986 od entro tre mesi:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da nove a quindici mesi;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

26) Area del comune di Cardeto (Reggio Calabria). — Realizzazione del trasferimento dell'abitato di Cardeto, lavoratori resisi disponibili dal 9 giugno 1986 od entro tre mesi:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da quindici mesi al 26 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

27) Area del comune di Genzano di Lucania (Potenza). — Realizzazione di una diga in terra battuta, opere di scarico in cemento armato e costruzione di un viadotto sulla Fiumarella di Genzano di Lucania (deviazione s.s. n. 169), finanziamenti della ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 10 agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga da sei a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

28) Area dei comuni della provincia di Napoli. — Realizzazione di 7.707 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

29) Area dei comuni in provincia di Napoli: Quarto, Pozzuoli, Volla, Striano, Casalnuovo, Brusciano, Castel Cisterna, S. Vitaliano, Cercola, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Casoria, Caivano, Boscoreale, Afragola, Melito, S. Antimo. — Realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi di cui al titolo VIII della legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 9 febbraio 1987 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
proroga da diciotto mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

30) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del II e III lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da sei a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

31) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del II e III lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici, lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

32) Area dei comuni di Napoli e Senise (Potenza). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nei lavori concernenti la costruzione della traversa sul fiume Sarmento e derivazione delle acque nell'invaso di Monte Cotugno, progetto PS14/92, resisi disponibili dal 29 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 a quarantadue mesi;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

33) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Realizzazione del serbatoio di Campolattaro (Benevento), progetto speciale PS 29/20; lavoratori sospesi dal 29 luglio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
proroga da trenta mesi al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

34) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione del serbatoio di Campolattaro, progetto PS 29/20 finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 6 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 28 maggio 1987;
proroga dal 1° gennaio 1988 a ventuno mesi;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

35) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione del serbatoio di Campolattaro, progetto PS 29/20 finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 6 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 28 maggio 1987;
proroga da ventuno a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

36) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Realizzazione del serbatoio di Campolattaro, progetto PS 29/20 finanziata dagli «Interventi straordinari per il Mezzogiorno»; lavoratori sospesi dal 21 dicembre 1987 o entro dieci mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da sei a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

37) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Realizzazione del serbatoio di Campolattaro, progetto PS 29/20 finanziata dagli «Interventi straordinari per il Mezzogiorno»; lavoratori sospesi dal 21 dicembre 1987 o entro dieci mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

38) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova Università in Monte S. Angelo, finanziata dall'Università degli studi di Napoli; lavoratori sospesi dal 25 settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

39) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della unità locale dei servizi socio-sanitari nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge n. 167 in Secondigliano, finanziata dal C.E.R. ai sensi della legge n. 166 e n. 492; lavoratori sospesi il 16 luglio 1987 od entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da sei a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

40) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica costruzione di 174 alloggi ed un fabbricato per opere sociali in località Monteruscello, finanziato dall'I.A.C.P.; lavoratori resisi disponibili dal 1° giugno 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da dodici a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

41) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica costruzione di 174 alloggi ed un fabbricato per opere sociali in località Monteruscello, finanziato dall'I.A.C.P. lavoratori resisi disponibili dal 1° giugno 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.. 5 maggio 1988;
proroga da diciotto mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

42) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione di una scuola media composta di ventiquattro aule ordinarie, quattro aule speciali, un'aula magna, due palestre coperte, un campo di pallacanestro all'aperto in via Cinzia, lavoratori resisi disponibili dal 23 gennaio 1986 al 6 ottobre 1987:

delibera C.I.P.I.: 22 dicembre 1987;
proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

43) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del completamento di sei edifici a torre per complessivi duecentosedici alloggi in località Masseria Cardone di Napoli, finanziamento legge n. 457/78, staz. app. I.A.C.P.; lavoratori disponibili dal 17 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

44) Area del comune di Pozzuoli. — Realizzazione di seicento alloggi per i senza tetto a causa del bradisismo, urbanizzazione primaria di seicento alloggi; edilizia scolastica ed urbanizzazione impianti sportivi e centro commerciale in località Monteruscello-Pozzuoli, finanziato dalla protezione civile legge n. 748/83; lavoratori sospesi dal 2 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 28 maggio 1987;
proroga dal 1° luglio 1988 a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

45) Area del comune di Salerno. — Costruzione della circumvallazione di Salerno, II lotto, I stralcio; lavoratori disponibili dal 1° settembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 28 maggio 1987;
proroga dal 1° luglio 1988 a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

46) Area della provincia di Salerno. — Lavoratori occupati presso le imprese impegnate nei lavori di disinquinamento del golfo di Napoli (Salerno), progetto PS 3/141, resisi disponibili dall'8 settembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 28 maggio 1987;
proroga dal 1° luglio 1988 a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

47) Crisi occupazionale area dei comuni di Rende, Montalto Uffugo e Paola (Cosenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione dei raccordi ferroviari tra le linee Battipaglia-Reggio Calabria e Sibari-Cosenza e del raddoppio della linea Castiglione-Cosenza e dell'ampliamento dei piazzali di Castiglione e di Montalto-Rose, resisi disponibili dal 25 agosto 1986 od entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 28 maggio 1987;
proroga da diciotto a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

48) Area del comune di Portici (Napoli). — Realizzazione di centocinquantasette alloggi e relative infrastrutture finanziate dalla legge n. 219/81, titolo II; lavoratori disponibili dal 28 febbraio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

49) Area del comune di Portici (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione di centocinquantasette alloggi e relative infrastrutture realizzate con finanziamenti ai sensi della legge n. 219/81, titolo II, con ord. del commissario straordinario per le zone terremotate ed approvate dalla giunta municipale del comune di Portici (Napoli), con delibera n. 2149 del 28 giugno 1984, resisi disponibili dal 25 maggio 1987 od entro sette mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da diciotto mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

50) Area del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo). — Aziende impegnate nei lavori di costruzione della rete irrigua e di bonifica della Valle del Vomano, PS 23/318, II lotto; lavoratori sospesi dal 17 novembre 1986 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

51) Area dei comuni di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «variante della s.s. n. 268 del Vesuvio» agli abitati di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), III lotto, finanziati dall'ANAS in appalto, art. 12, legge n. 1/78, resisi disponibli dal 16 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 28 maggio 1987;
proroga dal 1° luglio 1988 a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

52) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione del terzo centro polifunzionale rione Traiano-Soccavo (Napoli), finanziato dal comune di Napoli, resisi disponibili dal 23 luglio 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 28 maggio 1987;
proroga dal 1° luglio 1988 a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

53) Area dell'Agro di Senise (Potenza). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della galleria Sarmento, resisi disponibili dal 28 aprile 1986 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 22 ottobre 1987;
proroga da diciotto mesi al 31 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

54) Area del comune di Garcia (Trapani). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione delle opere di adduzione delle acque invasate nel serbatoio Garcia (Trapani), PS/23/441 finanziato dalla Casmez; lavoratori disponibili dal 6 novembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 22 ottobre 1987;
proroga da sei a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

55) Area del comune di Bacoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione di centouno alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e sistemazione esterna, finanziate dal Ministero della protezione civile, resisi disponibili dal 25 marzo 1987 o entro nove mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da diciotto mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

56) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione dei lavori di infrastruttura primaria e primo stralcio, appaltata dall'I.A.C.P. di Napoli e finanziata ai sensi della legge n. 471/71; lavoratori sospesi dal 6 febbraio 1987 o entro dieci mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
proroga da diciotto mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

57) Area del comune di Acerenza (Potenza). — Imprese impegnate nella costruzione della diga sul fiume Bradano, lavoratori sospesi dall'8 maggio 1987 o entro sette mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da dodici a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

58) Area del comune di Colledara (Teramo). — Realizzazione dell'autostrada A/24 in provincia di Teramo, svincolo di Colledara; lavoratori sospesi dal 1° giugno 1987 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
proroga da dodici a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

59) Area del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo). — Realizzazione della rete irrigua della Valle del Vomano, PS. 23/318, II lotto; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1987 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

60) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro direzionale di Napoli e relative infrastrutture» finanziato, in parte, con fondi F.I.O. - F.E.R.S. e B.E.I. e resisi disponibili dal 4 aprile 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 5 maggio 1988;
proroga da diciotto mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

61) Area del comune di Napoli. — Realizzazione impianto di depurazione di Napoli-Est e rete di collettori in località Ponticelli (Napoli), progetto PS 3/145, finanziata dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; lavoratori resisi o che si renderanno disponibili dal 13 dicembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
proroga da sei a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

62) Area del comune di Napoli. — Realizzazione impianto di depurazione di Napoli-Est e rete di collettori in località Ponticelli (Napoli), progetto PS 3/145, finanziata dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; lavoratori resisi o che si renderanno disponibili dal 13 dicembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

63) Area del comune di Satriano di Lucania (Potenza). — Dipendenti dalle imprese impegnate nelle opere di adeguamento e miglioramento della s.s. n. 95 di «Brienza», lotto IV dal km 14,600 al km 21,150 nei pressi di Satriano di Lucania, appaltati dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 21 settembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 3 agosto 1988;
proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988.

64) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova caserma VV.FF. in via Poggioreale - Napoli, finanziata dal Ministero dei lavori pubblici ex legge n. 843/78; lavoratori sospesi dal 30 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 14 giugno 1988;
proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

65) Area del comune di Siracusa. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento o per l'avvio a completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1977 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 22 dicembre 1987;
proroga da centodiciassette mesi al 31 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

66) Area del comune di Siracusa. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali; lavoratori sospesi nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978:

delibera C.I.P.I.: 22 dicembre 1987;
proroga da centodiciassette mesi al 31 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 18 luglio 1978.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Vega confezioni*, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 4 luglio 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 4 luglio 1985 - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *Gestione industria salumificio F.lli Doretti*, con sede in Firenze e stabilimenti di Cozzile (Potenza) e Massa (Massa Carrara):

periodo: dal 5 giugno 1988 al 3 dicembre 1988;
causale: fallimento in data 4 giugno 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 2 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.r.l. Officine meccaniche De Ranieri*, con sede in Lucca e stabilimento di Lucca:

periodo: dal 23 marzo 1987 al 21 settembre 1987 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 21 settembre 1984 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 21 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

4) *S.p.a. Simex di Chimenti, Vannini e Fornai*, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e stabilimento di Sansepolcro (Arezzo):

periodo: dal 15 agosto 1988 al 12 febbraio 1989;
causale: fallimento in data 17 febbraio 1988 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *Nuova Itam*, con sede in Monte San Savino (Arezzo) e stabilimento di Monte San Savino (Arezzo):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: fallimento in data 3 aprile 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 3 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. Calzaturificio Gimal*, con sede in Montaione (Firenze) e stabilimento di Montaione (Firenze):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 27 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

7) *S.p.a. Nuova S.T.I.C.*, con sede in Borgo a Mozzano (Lucca) e stabilimento di Borgo a Mozzano (Lucca):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

8) *S.r.l. Alex Val Claude*, con sede in Montevarchi (Arezzo) e stabilimento di Montevarchi (Arezzo):

periodo: dal 21 agosto 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: fallimento in data 20 febbraio 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 20 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.r.l. Rossi & Gambassi*, con sede in Bucine (Arezzo) e stabilimento di Bucine (Arezzo):

periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 1° novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Fulgens*, con sede in Pozzolo Formigaro (Alessandria) e stabilimento di Pozzolo Formigaro (Alessandria):

periodo: dal 10 marzo 1987 all'11 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 10 marzo 1987;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 luglio 1988, n. 10000.

2) *S.r.l. Fulgens*, con sede in Pozzolo Formigaro (Alessandria) e stabilimento di Pozzolo Formigaro (Alessandria):

periodo: dal 12 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 10 marzo 1987;
pagamento diretto: si.
Il presente deceto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 settembre 1988, n. 10063.

3) *S.p.a. Vis - Visconti Francesco*, con sede in Omegna (Novara) e stabilimento di Omegna (Novara):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

4) *Soc. Iberti Aurelia*, con sede in Albissola Superiore (Savona) e stabilimento di Albissola Superiore (Savona):

periodo: dal 7 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
causale: fallimento in data 6 agosto 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 6 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *Soc. Rolcart di Diaferia Giuseppe*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 6 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: fallimento in data 5 giugno 1986 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 5 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. Ennepi*, con sede in San Gillio (Torino) e stabilimento di San Gillio (Torino):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

7) *S.d.f. Bonato Bruno & Giussani*, con sede in Cuneo e stabilimento di Cuneo:

periodo: dal 15 agosto 1988 al 12 febbraio 1989;
causale: fallimento in data 16 febbraio 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.p.a. Monginevro*, con sede in Gargallo (Novara) e stabilimenti di Gargallo, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio (Novara):

periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.a.s. Bonino casa della poltrona di Bonino M. & C.*, con sede in Cortemilia (Cuneo) e stabilimento di Cortemilia (Cuneo):

periodo: dal 3 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

10) *S.p.a. Algat*, con sede in San Carlo Canavese (Torino) e stabilimento di San Carlo Canavese (Torino):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

11) *S.n.c. Omtes - Off. mecc. tranc. e stampaggi & C.*, con sede in Vezzano Ligure (La Spezia) e stabilimento di Vezzano Ligure (La Spezia):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.n.c. Tecnoski*, di Colico (Como):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

2) *S.a.s. Achille Savinelli* di Savinelli Achille & C., con sede in Milano e stabilimento in Basso (Varese):

periodo: dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 15 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

3) *S.p.c. Ornas* di Pontevico (Brescia):

periodo: dal 25 aprile 1988 al 19 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 29 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

4) *S.a.s. Industria cremonese d'arti grafiche di Gennari Luigi & C.*, di Cremona:

periodo: dal 9 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 9 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Saem*, con sede in Monza (Milano) ed unità di Monza (Milano), Casalnuovo (Varese) e Casoria (Napoli):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

6) *S.r.l. Nova Urano* di Baranzate di Bollate (Milano), fallita in data 10 giugno 1986:

periodo: dal 6 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1987: dal 10 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

7) *S.r.l. Ghezzi Giuseppe* di Biassono (Milano), fallita in data 10 maggio 1986:

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 10 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

8) *S.r.l. Ghezzi Giuseppe* di Biassono (Milano), fallita in data 10 maggio 1986:

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 10 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

9) *S.p.a. Fit ferrotubi - Fabbrica italiana tubi ferrotubi commerciale*, unità di Segrate (Milano):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1983: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.

10) *S.p.a. Fit ferrotubi - Fabbrica italiana tubi ferrotubi*, sede di Milano:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1983: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.

11) *S.p.a. Fit ferrotubi - Fabbrica italiana tubi ferrotubi*, unità di Sestri Levante (Genova):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1983: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.

12) *S.r.l. Prot*, con sede ed uffici in Milano e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano):

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. M.D.M. - Motori dinamo magneti* di Carugate (Milano), fallita in data 26 febbraio 1986:

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *S.r.l. M.D.M. - Motori dinamo magneti* di Carugate (Milano), fallita in data 26 febbraio 1986:

periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1987: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

15) *S.p.a. Novali Leone & Figli* di Cene (Bergamo):

periodo: dal 12 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 14 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

16) *S.p.a. Novali Leone & Figli* di Cene (Bergamo):

periodo: dall'11 aprile 1988 al 4 maggio 1988;
causale: crisi aziandale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 14 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Industria filati tessuti Crespi*, con sede in Milano e stabilimenti di Ghemme e Fara Novarese (Novara):

periodo: dal 6 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 7 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

2) *S.a.s. Calzaturificio New Team*, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e stabilimento di Varallo Sesia (Vercelli):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 aprile 1988;
causale: crisi aziandale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 3 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.a.s. Calzaturificio New Team*, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e stabilimento di Varallo Sesia (Vercelli):

periodo: dal 27 aprile 1983 al 30 ottobre 1988;
causale: fallimento in data 27 aprile 1988 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 3 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

4) *S.n.c. Pezzamificio G. Rissone*, con sede in Settimo Torinese (Torino) e stabilimento di Settimo Torinese (Torino):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: fallimento in data 10 maggio 1986 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 10 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.p.a. Agostino Cane*, con sede in Novara e stabilimento di Omegna (Novara):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 13 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

6) *S.a.s. Honeconf*, con sede in Hone (Aosta) e stabilimento di Hone (Aosta):

periodo: dal 12 settembre 1988 al 9 dicembre 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 9 dicembre 1985 - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 19 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.p.a. Filatura di Grignasco*, con sede in Grignasco (Novara) e stabilimenti di Borgosesia (Vercelli) Grignasco (Novara):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

8) *S.p.a. Sant'Andrea Novara*, con sede in Novara e stabilimento di Novara:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

9) *S.p.a. Terrestre marittima*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: riconversione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: si.

10) *S.p.a. C.M.M.T.L.*, con sede in Castelnuovo Magra (La Spezia) e stabilimento di Castelnuovo Magra (La Spezia):

periodo: dal 25 luglio 1988 al 22 gennaio 1989;
causale: fallimento in data 25 luglio 1986 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 26 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.p.a. Tessitura di Paesana*, con sede in Brembate Sopra (Bergamo) e stabilimento di Paesana (Cuneo):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**89A0127**

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette

Con decreto ministeriale n. 14/5118 del 18 novembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Albarella (Salerno) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 895.997.070 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 942.658.670 iscritto a ruolo a nome della «Tirrenia pelli» S.n.c. e di Lamberti Gennaro, Vincenzo ed Angelo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/4862 del 18 novembre 1988 al titolare delle esattorie consorziali delle imposte dirette di Botricello e di Sersale (Catanzaro) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 209.667.330 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 224.772.668 iscritto a ruolo a nome di Parisi Nicolina, Dragone Antonio, Scavi sud S.r.l., Verrino Antonio, Taverna Vincenzo, Borelli Pasqualina e Borrelli Vincenzo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/5134 del 18 novembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Giffoni Valle Piana (Salerno) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 172.953.250 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 185.413.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Castagno Rosario, D'Alessio Carmela, Gubitosi Gaetano, Martino Francesco e Sabatino Lorenzo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/5115 del 18 novembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.355.272.700 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.426.602.834 iscritto a ruolo a nome della ditta «Pam calcestruzzi» S.r.l. e della coop. agricola «Concio Pidocchiella».

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/5110 del 18 novembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Montecorvino Pugliano (Salerno) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 46.724.185 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 49.173.000 iscritto a ruolo a nome delle ditte Luce dal Sud S.r.l. e Diligentia S.r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/5133 del 18 novembre 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Pellezzano (Salerno) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 80.237.591 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 86.018.000 iscritto a ruolo a nome della sig.ra Montanov Olga e della S.r.l. Edil.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

**89A0165**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1988 è revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972 all'impresa Silia S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), del presidio sanitario denominato Silmais S già registrato al n. 0468.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1988 è revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 24 giugno 1977 all'impresa Chemia, con sede in S. Agostino (Ferrara), del presidio sanitario denominato Simat Mais già registrato al n. 2511.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1988 è revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 4 settembre 1975 all'impresa Siapa, con sede in Napoli, del presidio sanitario denominato Fogard S90 già registrato al n. 1999.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1988 è revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974 all'impresa Siapa, con sede in Napoli, del presidio sanitario denominato Fogard S già registrato al n. 1560.

**89A0148**

## MINISTERO DEL TESORO

### Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Prato, in amministrazione straordinaria

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1988 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Prato, in Prato in amministrazione straordinaria.

**89A0160**

### Approvazione del nuovo statuto del Mediocredito abruzzese, in Teramo

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1988 è stato approvato il nuovo statuto del Mediocredito abruzzese, in Teramo.

**89A0161**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo all'elenco del Ministero della sanità riguardante i presidi medico-chirurgici registrati dal 1° gennaio al 30 giugno 1988** (Elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 29 ottobre 1988)

Nell'elenco citato in epigrafe, al rigo 44 della pagina 19 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Elisa HIV *14* ...», leggasi: «Elisa HIV *Ig*...».

**89A0113**

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 21 settembre 1988, n. 536, recante: «Modificazioni all'allegato al decreto ministeriale 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 21 dicembre 1988).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, alla pagina 14 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella prima colonna «Additivi», al quarto posto, dove è scritto: «Monostearato di *Poliosietilene* (20) Sorbitano», leggasi: «Monostearato di *Poliossietilene* (20) Sorbitano».

Alla pagina 15, nella ottava colonna «Altre disposizioni», all'undicesimo rigo, dove è scritto: «... *Nonidazolo*...», leggasi: «... *Ronidazolo*...».

**89A0201**

**Comunicato relativo al decreto del Ministro del commercio con l'estero 11 novembre 1988 concernente: «Contingenti di importazione per merci di origine giapponese».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 13 dicembre 1988)

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato alla pagina 10 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 3, ultimo comma, ultimo rigo, dove e scritto: «...legge (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, *n. 5*).», leggasi: «... legge (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, *n. 15*).».

**89A0163**

**Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 30 dicembre 1988 concernente: «Disposizioni in materia di apparecchiature dei segnali (Modem) e relativi dispositivi accessori per la trasmissione dati e di apparecchiature di segnaletica e di apparecchi telefonici addizionali».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1989).

Nel decreto citato in epigrafe, al rigo 51 della prima colonna di pagina 20 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto:
«2400 bit/sec . . . . L. *387.000*»,
leggasi:
«2400 bit/sec . . . . L. *887.000*».

Nella prima colonna di pagina 21, invece, sono da apportare le seguenti correzioni:
al rigo 6, dove è scritto: «... della *talella A*, ...», leggasi: «... della *tabella A*, ...»;
al rigo 29, dove è scritto: «... nonché degli apparecchi addizionali, ...», leggasi: «nonché degli apparecchi *telefonici* addizionali, ...»;
al rigo 31, dove è scritto: «2. La manutenzione *degi* impianti suddetti ...», leggasi: «2. La manutenzione *degli* impianti suddetti ...»;
al rigo 38, dove è scritto: «... precedente articolo *di* applicano ...», leggasi: «... precedente articolo *1 si* applicano ...».

Al rigo 2 della seconda colonna di pagina 21, dove è scritto: «... sarà inviato alla Corte dei conti per *registrazione* ...», leggasi: «... sarà inviato alla Corte dei conti per *la registrazione* ...».

**89A0202**

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | **L.** | **265.000** |
| - semestrale | **L.** | **145.000** |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | |
| - annuale | **L.** | **40.000** |
| - semestrale | **L.** | **25.000** |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| - annuale | **L.** | **150.000** |
| - semestrale | **L.** | **85.000** |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| - annuale | **L.** | **40.000** |
| - semestrale | **L.** | **25.000** |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| - annuale | **L.** | **150.000** |
| - semestrale | **L.** | **85.000** |
| **Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| - annuale | **L.** | **500.000** |
| - semestrale | **L.** | **270.000** |

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | **L.** | **1.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | **L.** | **1.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* | **L.** | **2.400** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | **L.** | **1.000** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | **L.** | **1.000** |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | **L.** | **80.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | **L.** | **1.000** |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | **L.** | **50.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | **L.** | **5.000** |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | Prezzi di vendita Italia | Estero |
|---|---|---|
| *Invio settimanale* N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 | 6.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | **L.** | **200.000** |
| Abbonamento semestrale | **L.** | **120.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **L.** | **1.000** |

***I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:**
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

**N. B.** — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***